ALL.TO DELIB. C.C. N. 119/2021

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DI IMPIANTI DIVIDEOSORVEGLIANZA

Premessa

Il presente Regolamento nasce per disciplinare l'installazione e l'utilizzo del sistema di videosorveglianza sul territorio per il controllo urbano del Comune di San Mauro Torinese e degli edifici del Comando di Polizia Locale.
Negli ultimi anni si sta assistendo a un'implementazione degli incentivi economici statali e regionali che sostengono progetti indirizzati a incrementare forme di difesa passiva mediante l'impiego di dispositivi deterrenti atti a prevenire e individuare fenomeni criminosi e vandalici.
In tale direzione si registrano numerosi interventi legislativi che hanno attribuito a Sindaci e Comuni specifiche competenze in materia di tutela dell'incolumità pubblica e di sicurezza urbana favorendo la sottoscrizione di Protocolli di Intesa, Patti per la Sicurezza, convenzioni o accordi comunque denominati tra soggetti pubblici e soggetti privati.
Il Comune di San Mauro Torinese persegue importanti obiettivi di sicurezza coinvolgendo, in una logica partecipativa avanzata e nel rigoroso rispetto delle competenze e dei ruoli previsti, tutti i soggetti pubblici e privati interessati.
In tale contesto il Comune di San Mauro Torinese, promuove per quanto di propria competenza, il coinvolgimento dei privati per la realizzazione di un'anagrafe dei sistemi di videosorveglianza (pubblica e privata) presenti sul territorio comunale, mettendo così a disposizione delle Forze dell'Ordine uno strumento di controllo capillare e integrato, capace di esercitare una forte azione di dissuasione e di prevenzione.

Indice

Articolo 1 – Oggetto e scopo del Regolamento

Articolo 2 – Finalità dei trattamenti effettuati con sistemi di videosorveglianza

Articolo 3 – Titolari, Contitolari e Responsabili del Trattamento

Articolo 4 – Misure Organizzative

Articolo 5 – Misure tecniche

Articolo 6 – Convenzione con i privati

Articolo 7 – Conservazione delle immagini

Articolo 8 – Obblighi degli operatori

Articolo 9 – Informazioni agli interessati

Articolo 10 – Accesso ai filmati

Articolo 11 – Censimento degli impianti di videosorveglianza attivi nel territorio comunale

Articolo 12 – Disposizioni finali

Articolo 13 – Entrata in vigore

Articolo 1 – Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto l'organizzazione e lo svolgimento dei trattamenti dei dati personali presso il Comune di San Mauro Torinese effettuati mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza.
2. Il presente regolamento ha lo scopo di stabilire norme organizzative e strategiche che concorrono, in osservanza delle norme primarie dell'Unione Europea e dell'ordinamento italiano, alla protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo ai trattamenti dei dati personali effettuati mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza.
3. Il presente Regolamento recepisce le disposizioni del Provvedimento Generale del Garante della Privacy dell'8 aprile 2010, confermative delle prescrizioni contenute nell'art. 6 commi 7/8 della Legge 23 aprile 2009 n° 38, riguardanti finalità e trattamento dei dati, nonché la Direttiva del Ministero dell'Interno del 02 marzo 2012 ed ancora il disposto degli artt. 2 c.1 lett b) e 7 co. 1-bis della l. 18 aprile 2017 n. 48 recante "Disposizioni urgenti in tema di sicurezza delle città".
4. Il presente regolamento concorre a definire la base giuridica, le finalità, i mezzi e le condizioni di liceità dei trattamenti dei dati personali effettuati mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, e ciò ai sensi e per gli effetti degli articoli 6, 9 e 10 del Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati, qui di seguito siglato "RGPD")*, nonché ai sensi degli articoli 2-ter e 2-sexies del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 *Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (qui di seguito "Codice")* ed altresì ai sensi degli articoli 5 e 7 del Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51 *Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (*"d.lgs. Polizia**")**.
5. Il presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 5 del RGPD e articolo 3 D. Lgs. Polizia, stabilisce norme di dettaglio rilevanti finalizzate ad attuare, a riguardo dei trattamenti dei dati personali effettuati mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, i principi, come definiti nel richiamato articolo 5, di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza e responsabilizzazione.

Articolo 2 – Finalità dei trattamenti effettuati con sistemi di videosorveglianza

1. La sicurezza rappresenta un bene primario verso il quale la collettività manifesta un grande interesse e forti aspettative. Essa è declinabile sia nel concetto di ordine e sicurezza pubblica, sia anche in quello di sicurezza partecipata ed integrata, in cui ogni possibile strumento, ogni risorsa, concorre al mantenimento di una ordinata e civile convivenza e alla vivibilità e fruibilità degli spazi pubblici delle nostre città. Il Comune di San Mauro Torinese utilizza l'impianto di videosorveglianza per far fronte alle esigenze di sicurezza e di ordine pubblico ordinarie e straordinarie.

Le finalità del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di San Mauro Torinese dal D. Lgs. 18/08/2000 n.267, dal DPR 24/07/1977 n.616, dal D. Lgs. 112/1998, dalla L. 07/03/86 n. 65 sull'Ordinamento della Polizia Municipale e dai Regolamenti Comunali vigenti; inoltre, la disponibilità tempestiva di immagini a disposizione della Polizia Locale e Carabinieri costituisce, inoltre, uno strumento di controllo urbano a copertura delle vie e dei siti di interesse del Comune e di razionalizzazione dell'azione delle pattuglie della Polizia Locale.

Di seguito si elencano le finalità perseguibili:

a) attuazione di un sistema di sicurezza integrata, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 2 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";

b) sicurezza urbana, in attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 8, del Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11;

c) sicurezza pubblica;

d) prevenzione, accertamento e repressione degli illeciti penali nei limiti delle competenze attribuite da leggi e regolamenti alla Polizia Locale;

e) incolumità e salute pubblica;

f) fornitura delle immagini alle Autorità Giudiziarie e alle Autorità di Polizia Giudiziaria, nei limiti previsti da leggi e regolamenti;

g) protezione civile;

h) protezione del patrimonio del Comune di San Mauro Torinese;

i) prevenzione e repressione di atti di vandalismo o di danneggiamento agli immobili pubblici, beni ed edifici scolastici comunali, nonché al patrimonio comunale e prevenzione e repressione di atti di disturbo alla quiete pubblica;

l) polizia amministrativa;

m) prevenzione, accertamento e repressione degli illeciti amministrativi previsti dal Codice della strada, leggi e regolamenti nei limiti delle competenze attribuite ai Comuni;

n) sicurezza stradale, monitoraggio del sistema di gestione centralizzata degli impianti semaforici, monitoraggio del traffico in tempo reale, al fine di consentire il pronto intervento della Polizia Locale;

o) rilevazione di dati anonimi e/o anonimizzati per l'analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione dei piani comunali del traffico;

p) tutela dell'ambiente, prevenzione e repressione di fenomeni di degrado urbano e abbandono di rifiuti, con controlli volti ad accertare e sanzionare le violazioni delle norme in materia ambientale e delle norme contenute nel Regolamento di Polizia Urbana;

q) in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2 Legge 19 giugno 2019, n. 56, *Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo*;

r) finalità connesse al rapporto di lavoro, in osservanza di quanto previsto dall'articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, *Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività' sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento*, e dall'articolo 51 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.*;

s) altre attività di controllo e ispettive;

t) altre attività sanzionatorie e di tutela in sede amministrativa o giudiziaria;

u) mappatura del territorio, catasto, rilevazioni planimetriche;

v) altre funzioni istituzionali e altri compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui sono investiti il Sindaco e gli altri organi del Comune di San Mauro Torinese;
2. In relazione alle finalità di attuazione di un sistema di sicurezza integrata, di cui al precedente comma 1, lettera a), ed in occasione ed a riguardo della sottoscrizione di Patti per la Sicurezza, Protocolli di Intesa o Patti per l'attuazione, o convenzioni comunque denominati, il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale approvano con propria deliberazione per le attribuzioni di rispettiva competenza le specifiche disposizioni integrative del presente Regolamento.
3. L'utilizzo del sistema di videosorveglianza per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, con sistematico accesso da parte di altre polizie locali e delle forze di polizia a competenza generale, dovrà essere specificamente disciplinato con appositi atti. Sarà possibile anche allestire una centrale operativa interforze dove ogni operatore di polizia locale o dello stato, debitamente autorizzato, qualificato e tracciato potrà accedere ed operare nel rispetto delle proprie diverse prerogative. In tali casi gli accordi tra le parti dovranno garantire il rispetto del presente Regolamento ed i diritti degli interessati.
4. Nel rispetto delle finalità previste nel presente regolamento, dalle immagini di videosorveglianza potranno essere acquisiti elementi utili alla verbalizzazione di violazioni amministrative, nel rispetto delle vigenti normative e regolamenti.

Articolo 3 – Titolari, Contitolari e Responsabili del Trattamento

1. Il Comune di San Mauro è titolare dei trattamenti effettuati mediante sistemi di videosorveglianza per le finalità indicate dall'articolo 2 del presente regolamento, salvo quanto previsto dai commi seguenti.
2. In relazione alle finalità di attuazione di un sistema di sicurezza integrata, di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera a) del presente Regolamento, quando finalità e mezzi sono determinati congiuntamente dagli Enti coinvolti, il Comune di San Mauro è, contitolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 26 RGPD nonché articolo 17 D. L.gs. polizia.
3. In occasione ed a riguardo della sottoscrizione di Protocolli di Intesa o Patti per l'attuazione, o convenzioni comunque denominati, afferenti trattamenti di dati personali effettuati mediante sistemi di videosorveglianza, il Comune di San Mauro Torinese è titolare del trattamento nel caso in cui determini singolarmente le finalità e i mezzi del trattamento, mentre è contitolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 26 RGPD e 17 D.Lgs. Polizia, nel caso in cui le predette finalità e i predetti mezzi siano determinati congiuntamente dai soggetti coinvolti.
4. Il Comune di San Mauro Torinese, nella qualità di titolare del trattamento, e i contitolari del trattamento, se individuati, procedono alla sottoscrizione dei contratti appositi o alla adozione di atti giuridici appositi, nel caso in cui ricorrono a responsabili del trattamento, deputati a effettuare trattamenti per conto del titolare o dei contitolari, in attuazione dell'articolo 28 RGPD e dell'articolo 18 d.lgs. Polizia.

Articolo 4 – Misure Organizzative

1. La Giunta Comunale determina le misure organizzative relative ai trattamenti di dati personali effettuati mediante sistemi di videosorveglianza, nel rispetto dei seguenti criteri generali:
a) individuazione, ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies, comma 1, del Codice di uno o più soggetti "designati per specifici funzioni o compiti"
Possono essere designati al trattamento dei dati rilevati con apparecchi di videosorveglianza:

- il Comandante del corpo di Polizia Locale per le telecamere collegate alla centrale operativa.

- gli altri dirigenti dei servizi competenti per le telecamere non collegate alla centrale operativa della polizia locale.

Possono essere individuati dal Comune ulteriori designati in ragione di necessità o esigenze specifiche;
b) individuazione, da parte dei "designati per specifici funzioni o compiti", di un numero delimitato di soggetti autorizzati al trattamento, nel numero ritenuto sufficiente a garantire il corretto funzionamento del servizio, ai sensi degli articoli 2-quaterdecies, comma 2, del Codice e 19 D. Lgs. Polizia, con apposito atto nominativo di autorizzazione relativa in particolare all'accesso ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, all' utilizzazione gli impianti e, a visionare le immagini;
c) individuazione di uno o più amministratori di sistema;
d) i soggetti designati provvedono ad attuare con proprie determinazioni i criteri generali approvati dalla Giunta comunale.

Articolo 5 – Misure tecniche

1. In osservanza degli articoli 32 e 35 RGPD e 23 e 25 d.lgs. Polizia, il Comune redige uno o più appositi atti di valutazione dei rischi e di valutazione di impatto sulla protezione dei dati ed adotta le misure in esse previste.
2. Nei casi previsti dall'articolo 2-qinquiesdecies del Codice, articoli 26 RGPD e 24 d.lgs. Polizia, il Comune consulta preventivamente il Garante per la protezione dei dati personali.
3. Gli atti di valutazione dei rischi e di valutazione di impatto sulla protezione dei dati descrivono gli impianti, gli apparecchi, gli strumenti e i dispositivi utilizzati e spiegano le modalità di raccolta, di elaborazione logica del trattamento e comunicazione dei dati.
4. Il Comune può dotarsi di body cam, dashcam, droni, telecamere riposizionabili, altri dispositivi mobili. Le modalità di impiego dei dispositivi in questione saranno stabilite con apposito provvedimento del comando di polizia locale, cui vengono conferiti i necessari poteri.
5. In osservanza degli articoli 33 e 34 RGPD e 26 e 27 d.lgs. Polizia devono essere impartite apposite istruzioni per la gestione delle violazioni dei dati.

Articolo 6 – Convenzione con i privati

1. Il comune di San Mauro Torinese promuoveper quanto di propria competenza, il coinvolgimento dei privati per la realizzazione di singoli impianti di videosorveglianza, orientati comunque su aree o strade pubbliche o ad uso pubblico, nel rispetto dei principi di cui al presente regolamento, previa valutazione di idoneità dei siti e dei dispositivi.
2. Nei casi di cui al comma precedente, in accordo con il Comune e previa stipula di apposita convenzione, i soggetti privati che cedono i propri impianti di videosorveglianza all'Ente possono decidere, con oneri a proprio carico, di affidare il controllo in tempo reale delle immagini ad un istituto di vigilanza privato, con il compito di allertare ed interessare in tempo reale le forze di polizia in caso di situazioni anomale.

Articolo 7 – Conservazione delle immagini

1. Idati, le informazioni e le immagini raccolte mediante l'uso del sistema di videosorveglianza sono conservati nei seguenti limiti massimi di tempo:
a) 72 ore per le finalità previste da articolo 2, lettere e), h), i)
b) 7 giorni per le finalità previste da articolo 2 lettere b), g), l), m), n), p), q) r), s), t)
c) 90 giorni per le finalità previste da articolo 2 lettera a),

d) 180 giorni per le finalità previste da articolo 2 lettere c), d), f)
e) 12 mesi per le finalità previste da articolo 2 lettere o), u)
f) termine individuato nella valutazione di impatto sulla protezione dei dati, da adottare preventivamente all'inizio del trattamento.
2. I termini sopra indicati possono essere prolungati se necessario per dare seguito ad una specifica richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso
3. Il sistema di conservazione delle immagini dovrà garantire, tanto in caso di gestione automatizzata quanto in caso di gestione non automatizzata, l'integrale cancellazione delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità talida rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

Articolo 8 - Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo delle impostazioni generali di videoregistrazione da parte degli operatori e dei soggetti autorizzati al trattamento dovrà essere conforme ai principi del presente regolamento e delle norme di riferimento.
2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre chel'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Articolo 9 – Informazioni agli interessati ed esercizio dei diritti degli interessati

1. Il Comune di San Mauro Torinese fornisce le informazioni semplificate a mezzo di segnaletica e di cartelli in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa in materia
2. Fermo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, il Comune di San Mauro Torinese rende disponibile le informazioni ex art. 13 RGPD e art. 10 D.lgs. Polizia tramite il sito web istituzionale e altre forme idonee.
3. Può essere omessa l'installazione di cartellonistica contenente l'informativa di cui sopra nei casidi utilizzo di telecamere a scopo investigativo a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione di reati.
4. Gli interessati dovranno essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata, ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (es. concerti, manifestazioni sportive).
5. Per la specifica funzione di garantire l'esercizio dei diritti nelle modalità e termini previsti dagli articoli 12 e da 15 a 22 RGPD e 9 e da 11 a 13 D. Lgs. Polizia, il Comune individua un Soggetto Designato ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies Codice.

Articolo 10 – Accesso ai filmati

1. L'accesso ai filmati della videosorveglianza è consentito con le sole modalità previste dalla normativa vigente.

2. Ogni richiesta deve essere specifica, formulata per iscritto, motivata ed indirizzata al Titolare o al designato del trattamento dei dati entro 3 giorni dall'evento.
3. Al di fuori dei casi di cui al comma 2, non è consentito fornire direttamente ai cittadini copia delle immagini a mera richiesta dei cittadini.
4. Per finalità di indagine, l'autorità giudiziaria e la polizia giudiziaria possono richiedere ed acquisire copia delle riprese in formato digitale.
5. Nel caso di riprese relative ad incidenti stradali, anche in assenza di lesioni alle persone, copia delle riprese in formato digitale può essere richiesta ed acquisita dall'organo di polizia stradale che ha proceduto ai rilievi e/o in capo al quale è l'istruttoria relativa all'incidente.
6. Nell'ambito delle investigazioni difensive, il difensore della persona sottoposta alle indagini, a norma dell'art. 391-quater c.p.p., può richiedere ed acquisire copia delle riprese in formato digitale, previo pagamento delle relative spese di copia.
7. Il cittadino interessato può richiedere al Titolare o al designato del trattamento che i filmati siano conservati oltre i termini di legge, per essere messi a disposizione dell'organo di polizia procedente. Spetta all'organo di polizia procedente presentare richiesta di acquisizione dei filmati. Tale richiesta deve pervenire entro tre mesi dalla data dell'evento, decorsi i quali i dati non saranno ulteriormente conservati.
8. In ogni caso di accoglimento delle richieste di cui ai commi precedenti, il Titolare del trattamento dei dati deve far annotare le operazioni eseguite dall'incaricato autorizzato al fine di acquisire i filmati e riversarli su supporto digitale, con lo scopo di garantire la genuinità dei dati stessi.
9. Possono essere divulgate immagini provenienti dagli impianti di videosorveglianza, previa anonimizzazione di ogni dato che consenta l'identificazione dei soggetti.

Articolo 11 - Censimento degli impianti di videosorveglianza attivi nel territorio comunale

1.Al fine di rafforzare la capacità di indagine di Magistratura e Forze dell'Ordine, non solo nell'attività di prevenzione ma, soprattutto, nella più efficace possibilità di acquisire informazioni utili al perseguimento di un fatto criminoso così da avere, nella sua immediatezza, la capacità di sapere quali registrazioni sarebbe utile verificare, potendo subito acquisire le immagini, le quali, diversamente, sarebbero automaticamente cancellate e perse, il Comune promuove la creazione di un'anagrafe dei sistemi di videosorveglianza (pubblica e privata) presenti sul territorio provinciale, che legittimamente riprendono aree aperte al pubblico transito.
3. A tal fine i Titolari di impianti di videosorveglianza già attivi nel territorio comunale che intendano partecipare alla creazione dell'anagrafe condivisa sono tenuti a comunicare al Comune di San Mauro Torinese entro 90 giorni dalla data in cui entra in vigore il presente regolamento ovvero entro 60 giorni dalla loro installazione, i principali dati riferibili a detti
impianti, in particolare:
– ubicazione dell'impianto;
– dati identificativi e reperibilità del titolare dell'impianto;
– dati identificativi e reperibilità del responsabile del trattamento.
3. Il censimento degli impianti di videosorveglianza attivi nel territorio comunale sarà effettuato con modalità semplificate utilizzando anche apposita modulistica ovvero apposito *modulo* per l'inserimento nella sezione dedicata predisposta su un sito internet comunale, visionabile esclusivamente dalla Polizia Locale e dalle Forze di Polizia Statali.

4. Con le stesse modalità e nello stesso termine di 60 giorni, il titolare dell'impianto dovrà comunicare eventuali variazioni dei dati precedentemente comunicati.
5. Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione gli impianti attivi all'interno di aree private. Per impianti attivi all'interno di aree private si intendono quelli che registrano esclusivamente immagini all'interno di abitazioni private e/o loro pertinenze esclusive.
6. I dati raccolti saranno trattati, nel rispetto della disciplina dettata dalla vigente normativa di settore, nella esclusiva disponibilità di Magistratura, Autorità di Pubblica Sicurezza e per le attività di indagine di polizia giudiziaria, secondo modalità operative puntualmente concordate con il responsabile del loro trattamento.

Articolo 12- Disposizioni finali e di coordinamento

1. La Giunta comunale, sulla base degli indirizzi e principi contenuti nel presente regolamento, con proprie deliberazioni, adotta, su proposta del comandante della polizia locale e sentito il Responsabile della protezione dei dati personali, uno o più "*disciplinari - programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza*".
I disciplinari - programma possono individuare anche qualsiasi altro dettaglio, specificazione, regolamentazione della videosorveglianza nel rispetto del presente regolamento.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dalla disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali e di uso di sistemi e apparecchi di ripresa delle immagini.

Articolo 13 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva.